

Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e della guerra di Liberazione, tramite l'istituzione di Parchi della Memoria storica e della Resistenza

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in occasione dell'82° anniversario della Liberazione del Paese, in ossequio ai valori ideali e politici nati dalla Resistenza, sanciti dalla Costituzione repubblicana e dallo Statuto regionale, promuove e sostiene interventi volti a rinnovare, approfondire e divulgare il patrimonio culturale, storico, ambientale e politico della resistenza antifascista, al fine di costruire un futuro di pace e cancellare la guerra dalla storia dei popoli.
2. A tal fine, con il coinvolgimento di tutti i soggetti che furono protagonisti della liberazione dell'Italia, la Regione valorizza i luoghi della memoria storica della Resistenza attraverso l'individuazione e la perimetrazione di aree di rilevante interesse storico-culturale.

Art. 2 (Individuazione dei Parchi della Memoria storica della Resistenza)

1. La Regione, allo scopo di sostenere le iniziative culturali regionali e nazionali ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, promuove la realizzazione dei Parchi della Memoria storica della Resistenza.
2. I Parchi della Memoria storica della Resistenza sono individuati con la presente legge regionale in aree simbolo della Resistenza in Abruzzo che furono teatro di episodi paradigmatici della lotta partigiana, di rappresaglie, stragi, episodi di resistenza civile e umanitaria, del processo di formazione della coscienza democratica dei cittadini.

Art. 3 (Comitati locali per i Parchi della Memoria storica della Resistenza)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, la Giunta regionale nomina entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato locale per ciascun Parco della Memoria storica della Resistenza che avrà il compito di:
 - a) formulare agli enti competenti proposte e indirizzi per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dell'area interessata;
 - b) promuovere e realizzare le attività e i progetti di cui all'articolo 4.
2. Il Comitato è costituito da:
 - a) l'assessore regionale alle Attività culturali o suo delegato;
 - b) un componente designato dai Comuni nel cui territorio ricade il Parco;
 - c) un componente designato dalle Province nel cui territorio ricade il Parco;

- d) un docente universitario di storia designato dalla Regione;
 - e) un docente scolastico di storia designato dall'Ufficio scolastico regionale;
 - f) un componente designato dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI);
 - g) un componente designato dall'Istituto abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea (IASRIC).
3. Il Comitato è validamente costituito con la designazione di almeno la metà più uno dei componenti. I componenti durano in carica un quinquennio. L'incarico di componente è rinnovabile una sola volta per un ulteriore quinquennio. Il Comitato si riunisce presso la sede della Provincia interessata o presso le sedi decentrate della Regione. La partecipazione ai lavori del Comitato è svolta a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun rimborso spese, gettone di presenza o compenso comunque denominato. Alle spese per il funzionamento del predetto organismo si provvede con le risorse già previste a legislazione vigente, senza maggiori oneri ed assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio regionale e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 4

(Promozione dei Parchi della Memoria storica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la conservazione e valorizzazione delle aree dei Parchi della Memoria nonché iniziative culturali, didattiche, turistiche, di manutenzione e conservazione di documenti, testimonianze, edifici, reperti, monumenti relative alla Resistenza, all'antifascismo e alla lotta partigiana, promossi e realizzati dai Comitati di cui all'articolo 3, anche al fine di creare un "museo diffuso" che utilizzi supporti digitali e materiali audiovisivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:
 - a) iniziative e manifestazioni celebrative delle ricorrenze storiche per diffondere la conoscenza degli eventi avvenuti nei territori dei Parchi;
 - b) l'organizzazione di visite guidate, viaggi studio, concorsi scolastici, allestimenti di mostre, spettacoli, concerti, che abbiano al centro le vicende storiche abruzzesi;
 - c) la realizzazione, in particolare da parte di studenti e con l'utilizzo delle nuove tecnologie, di studi, ricerche, raccolte di materiali e testimonianze su tutti gli aspetti della storia regionale contemporanea;
 - d) ogni altro evento tendente a realizzare le finalità della presente legge.
3. Le attività di promozione di cui al presente articolo sono effettuate dalla Regione nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5

(Individuazione dei Parchi della Memoria storica della Resistenza)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono individuati quali Parchi della Memoria storica della Resistenza:
 - a) il territorio tra Ortona e Lanciano in memoria della battaglia di Ortona combattuta tra il 20 e il 28 dicembre 1943 e dei martiri ottobrini di Lanciano;
 - b) il Cammino del Sentiero della Libertà e delle terre Carricine, un percorso che parte da Campo 78, località Fonte d'Amore, Sulmona (AQ) e attraversando la catena montuosa della Maiella arriva a Casoli (CH) dove nacque la Brigata Maiella;

- c) il territorio dell'aquilano compreso tra i Sentieri Natura e Cultura che comprende i più noti cammini dove si sviluppò la Resistenza locale e dove si consumarono le stragi nazifasciste dei Nove Martiri aquilani e gli eccidi di Filetto e Onna nel giugno del 1944;
 - d) la zona di Roccaraso, in località i Limmari di Pietransieri, dove il 21 novembre 1943 fu perpetrata una delle più atroci stragi naziste in Italia;
 - e) l'area marsicana del Cammino dell'Accoglienza che rievoca i luoghi simbolo della Resistenza e percorre l'intera Valle Roveto, attraversa le gole del Liri, raggiunge le montagne di Luco, poi la piana del Fucino e termina ad Avezzano;
 - f) l'area di Bosco Martese a Teramo, luogo simbolo della Resistenza partigiana del settembre del 1943;
 - g) il territorio del Sangro-Aventino e della Maiella, in memoria rispettivamente della battaglia del Sangro svoltasi tra il novembre e il dicembre del 1943 lungo il corso del fiume Sangro e del luogo di nascita della Brigata Maiella, guidata da Ettore Troilo, unica formazione partigiana decorata con la Medaglia d'Oro al Valor Militare, che combatté ininterrottamente dal Sangro fino alla liberazione di Bologna nell'aprile del 1945.
2. La perimetrazione dettagliata delle aree dei Parchi della Memoria indicati al comma 1 è individuata dai competenti uffici della Giunta regionale, d'intesa con i Comuni interessati, con la redazione di specifiche cartografie entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 3. All'esito della perimetrazione di cui al comma 2, i Comuni e le Province nel cui territorio ricadono i Parchi della Memoria, entro i successivi 120 giorni verificano, per le aree interessate, tutte le misure di tutela e sviluppo previste dalle vigenti normative urbanistiche, paesaggistiche, di assetto del territorio e di tutela naturalistica per assicurare la coerenza delle azioni programmatiche con la salvaguardia, la sostenibilità ambientale e la promozione storica, culturale, turistica ed economica.

Art. 6

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di beni e attività culturali adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente legge.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 48/3 del 30.9.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE f.f.



Firmato digitalmente da:

Marianna Scoccia

Consigliere

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 07/10/2026 13:25

Seriale Certificato: 3748

Valido dal 24/01/2026 al 23/01/2029

TI Trust Technologies QTSP CA



MARCO
MARSILIO
PRESIDENTE
REGIONE
ABRUZZO

19.10.2026

11:14:14

GMT+02:00

AM/PF/lc